

STATUTO A.D.S. - ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA

20122 Milano - Via Larga 15

= * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * =

Art. 1 – Costituzione - Sede - Durata

E' costituito, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, un Istituto denominato “ADS – Accertamenti Diffusione Stampa” con sede in Milano.

Gli Organismi che costituiscono l’ADS sono: la Federazione Italiana Editori Giornali (F.I.E.G.), la Utenti Pubblicità Associati (U.P.A), la Federazione Concessionarie di Pubblicità (F.C.P.), la Associazione Imprese Comunicazione (Assocomunicazione) e la Unione Nazionale Imprese di Comunicazione (Unicom).

La durata dell'Istituto è illimitata, salvo diversa delibera assunta dal Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della chiusura di ciascun esercizio.

Ciascun Organismo costituente ha facoltà di recesso a valere per l'esercizio successivo, purché abbia dato preavviso di almeno sei mesi al Presidente a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 giugno, fatti salvi gli impegni economici di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 2 – Scopo

L’ADS ha come scopo la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia.

Può altresì, per deliberazione del Consiglio Direttivo, provvedere alla certificazione e divulgazione dei dati relativi alla diffusione di altri mezzi di comunicazione.

L’ADS non ha fini di lucro; esso può aderire a similari organizzazioni

internazionali.

Art. 3 - Marchio ADS

L'ADS ha un proprio marchio depositato a norma di Legge.

L'uso del marchio, così come del nome ADS, deve essere preventivamente autorizzato.

Art. 4 – Certificazione dei dati

La certificazione avviene in seguito a volontaria richiesta dell'editore interessato, in base a specifici accertamenti. Detti accertamenti consistono nel controllo dei dati preventivamente dichiarati dall'editore e si attuano mediante una verifica esterna ed una verifica interna.

Tali verifiche sono attuate dalle società che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23/11/1939 No.1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione, vengono accettate dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 lettera g) del presente Statuto.

Particolari accertamenti possono essere affidati dal Consiglio Direttivo anche ad altre società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, nel rispetto dello spirito e delle finalità ADS.

Tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate, il cui lavoro è coperto da segreto d'ufficio, devono preventivamente e senza riserve accettare norme e condizioni stabilite dall'ADS nei Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto.

Art. 5 - Rilascio del certificato

Al termine degli accertamenti, conclusi con esito positivo, l'ADS rilascia il documento di certificazione all'editore interessato. Qualora gli accertamenti si concludessero con esito negativo, l'editore ha facoltà di impugnativa in base

alla normativa prevista dai Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto.

Il certificato, con il marchio ADS, è reso valido dalle firme del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente della Commissione Lavori.

Art. 6 – Divulgazione dei dati

La divulgazione dei dati, sia preventiva che conseguente alla certificazione, è disciplinata dalle modalità previste nei Regolamenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto.

Art. 7 - Regolamenti per l'esecuzione degli accertamenti ADS

L'ADS provvede a stabilire norme e condizioni per l'esecuzione degli accertamenti necessari alla certificazione dei dati di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante l'emanazione di appositi Regolamenti, differenziati in relazione alle diverse specie di pubblicazioni o altri mezzi.

Dai Regolamenti derivano tutte le procedure di attuazione e di esecuzione per gli accertamenti.

I Regolamenti e le eventuali norme procedurali vengono approvati dal Consiglio Direttivo su conforme proposta della Commissione Lavori e sono vincolanti per l'editore che richiede la certificazione nonché per tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 8 - Organi sociali

Gli Organi dell'ADS sono :

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Lavori;

- il Tesoriere.

Tutte le cariche negli Organi sociali sono gratuite.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da diciotto membri, nominati in ragione di sette da F.I.E.G., cinque da U.P.A., due da F.C.P., due da Assocomunicazione e due da Unicom.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e sono rinominabili.

Gli Organismi costituenti l'ADS devono nominare i propri membri non oltre la scadenza di ciascun biennio. Il nuovo Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente uscente, non oltre la fine del mese di febbraio successivo per eleggere il nuovo Presidente.

Allo scadere del biennio il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'approvazione del bilancio consuntivo.

Ogni Organismo costituente l'ADS può altresì sostituire, in qualsiasi momento, uno o più membri tra quelli di propria nomina.

Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'attuazione dello scopo dell'Istituto nonché per la gestione dello stesso; in particolare :

- a) elegge il Presidente dell'ADS tra i propri membri;
- b) ratifica la nomina dei membri della Commissione Lavori designati dagli Organismi costituenti l'ADS;
- c) elegge il Tesoriere tra i propri membri;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) determina entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo di gestione per il

- successivo esercizio, stabilendo altresì modalità e termini del finanziamento;
- f) approva, entro la fine di febbraio di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - g) accetta, se del caso e previa verifica della Commissione Lavori e in conformità alle norme del presente Statuto e conseguenti Regolamenti, le domande delle società aspiranti ai compiti di rilevazione e controllo; ha facoltà, sentito il parere della Commissione Lavori, di variare i requisiti ed eventualmente l'elenco delle società suddette;
 - h) incarica per le verifiche esterne una delle società di cui al precedente punto g);
 - i) esamina le proposte di certificazione in base ai risultati degli accertamenti trasmessi dalla Commissione Lavori e ne decide l'approvazione;
 - l) dispone eventuali ulteriori supplementi di indagine;
 - m) decide inappellabilmente sull'eventuale impugnativa dell'editore di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - n) rilascia i documenti di certificazione;
 - o) stabilisce le modalità di pagamento per le verifiche esterne, sentito il parere della Commissione Lavori;
 - p) delibera ogni modifica al presente Statuto, ai Regolamenti per l'esecuzione degli accertamenti ed a tutte le norme procedurali fissate dall'ADS;
 - q) provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del responsabile della Segreteria e di uno o più procuratori dell'ADS.

Art.11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per incarico dello stesso,

dalla Segreteria. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il consigliere più anziano di età. La convocazione avviene con lettera inviata anche a mezzo telefax almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità e comunque ogni qualvolta si tratti di rilasciare certificazioni.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata da parte di uno o più Organismi costituenti l'ADS.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento od in carenza di carica, dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione.

Le riunioni sono valide quando tutti gli Organismi costituenti l'ADS siano rappresentati da almeno uno dei membri da ciascuno di essi nominati, con eccezione per Assocomunicazione ed Unicom (in quanto espressione della "funzione agenzie") per le quali, ai fini della validità delle riunioni, è richiesta la presenza di almeno un rappresentante di una delle due associazioni.

Non sono ammesse deleghe.

A tutte le riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Commissione Lavori o, in sua sostituzione, un altro membro della Commissione medesima dallo stesso designato.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità degli Organismi costituenti l'ADS

senza tenere conto di una eventuale astensione.

Il Consiglio Direttivo segnala, all'Organismo che lo ha nominato, per quanto di competenza, l'assenza di uno dei membri a più di tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente dell'ADS è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due esercizi.

Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'ADS, con facoltà di rinuncia.

A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni più ampia facoltà di ordinaria amministrazione e di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia.

Il Presidente provvede all'amministrazione dell'ADS nei limiti delle previsioni di spesa approvate dal Consiglio Direttivo ed ha i poteri di firma sui conti correnti bancari intestati all'ADS. Il Presidente assume e licenzia il personale dell'ADS e ne fissa la remunerazione.

Art. 13 – Commissione Lavori

La Commissione Lavori è formata da dodici membri in ragione di cinque designati da F.I.E.G., due da U.P.A., tre da Assocomunicazione, uno da F.C.P. ed uno da Unicom.

Ogni Organismo costituente l'ADS può sostituire, in qualsiasi momento, uno o più membri tra quelli di propria designazione.

La Commissione Lavori elegge tra i suoi membri il proprio Presidente che dura in carica un esercizio.

Nella carica di Presidente si applica il principio della rotazione tra gli Organismi che fanno parte dell'ADS con facoltà di rinuncia.

A seguito di eventuali rinunce il Presidente in carica può essere confermato.

Il Presidente della Commissione Lavori decade automaticamente qualora appartenga allo stesso Organismo che esprime il Presidente dell'ADS.

I membri della Commissione Lavori non possono far parte del Consiglio Direttivo.

La Commissione Lavori può nominare, nel proprio ambito, gruppi di lavoro cui demandare la predisposizione di elementi operativi per i compiti della Commissione stessa.

Art. 14 - Compiti della Commissione Lavori

La Commissione Lavori, Organo tecnico permanente dell'ADS, ha il compito di coordinare e controllare gli accertamenti.

La Commissione Lavori ha in particolare il compito di :

- a) verificare se tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti, hanno i requisiti richiesti per svolgere i compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti ADS;
- b) fornire ai suddetti informazioni e istruzioni sulla applicazione dei Regolamenti e delle norme procedurali per l'espletamento del loro incarico;
- c) verificare che gli accertamenti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
- d) trasmettere al Consiglio Direttivo i risultati degli accertamenti eseguiti e le proposte di certificazione;
- e) far eseguire quei supplementi di verifica che ritiene opportuni nonché quelli

ulteriori disposti eventualmente dal Consiglio Direttivo;

f) formulare proposte tecnico-operative al Consiglio Direttivo;

g) espletare le varie richieste di ordine tecnico formulate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Riunioni della Commissione Lavori

La Commissione Lavori è convocata dal proprio Presidente o, in caso di assenza od impedimento o per suo incarico, dalla Segreteria.

La convocazione avviene con lettera inviata anche a mezzo telefax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione in via breve, da confermarsi con lettera o per posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni della Commissione Lavori sono valide quando sia presente almeno uno dei membri designati da ciascuno degli Organismi costituenti l'ADS, anche per delega, confermata per iscritto, a uno dei componenti la Commissione stessa, purché siano sempre direttamente rappresentati almeno tre Organismi.

Tale delega può essere rilasciata solo tra i membri di F.I.E.G. e di F.C.P. e tra i membri di U.P.A. e di Assocomunicazione - Unicom tra loro reciprocamente.

La Commissione Lavori delibera all'unanimità degli Organismi costituenti l'ADS senza tenere conto di una eventuale astensione.

La Commissione Lavori segnala all'Organismo che lo ha designato, per quanto di competenza, l'assenza di uno dei membri a più di tre riunioni consecutive della Commissione stessa.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

Egli ha la responsabilità dei fondi ed il compito di controllarne le erogazioni nell'ambito del preventivo di gestione.

Art. 17 – Revisore dei Conti

La gestione amministrativa e la relativa contabilità dell'ADS sono controllate da un Revisore dei Conti -sia persona fisica che giuridica estranea all'Istituto-, nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina la retribuzione annua.

Il Revisore dei Conti, cui spettano le attribuzioni previste dalla legge, dura in carica due esercizi e può essere rinominato.

Il Revisore dei Conti riferisce, almeno due volte nel corso di ogni esercizio, per iscritto, al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art 10 lettere e) ed f) del presente Statuto sia sulla impostazione del preventivo di gestione sia sulle risultanze del rendiconto consuntivo.

Art. 18 – Segreteria

La Segreteria è retta dal Segretario, che risponde direttamente al Presidente dell'ADS.

Il Segretario tra l'altro :

- a) collabora con tutti gli Organi sociali;
- b) provvede ad espletare e coordinare le attività previste dallo Statuto, dai Regolamenti e norme procedurali necessarie per il conseguimento dello scopo dell'ADS;
- c) funge da segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Lavori;

- d) cura la redazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Lavori, nonché l'invio degli stessi a ciascuno dei componenti i due Organi;
- e) provvede alla notifica dei risultati definitivi dell'accertamento all'editore interessato;
- f) provvede a trasmettere all'editore interessato il documento di certificazione dell'accertamento, inviandone copia agli Organismi costituenti l'ADS;
- g) cura la gestione amministrativa dell'ADS in tutti gli aspetti operativi e provvede a quant'altro è normalmente necessario per il buon funzionamento dell'Istituto.

I compiti della Segreteria possono essere affidati ad uno o più Procuratori.

Art. 19 – Finanziamento

Il finanziamento per la gestione dell'ADS è assicurato dalle quote associative versate per ogni esercizio dagli Organismi costituenti e/o dai corrispettivi addebitati agli editori che hanno richiesto la certificazione ADS.

Le modalità del finanziamento sono fissate dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio secondo quanto previsto dall'art. 10 lettera e) del presente Statuto.

La determinazione dei corrispettivi da addebitare agli editori avviene nel rispetto del criterio di pari trattamento per tutte le testate per le quali è stata richiesta la certificazione ADS, in base al relativo modello approvato dal Consiglio Direttivo ADS.

L'Organismo costituente che si avvale della facoltà di recesso di cui all'art. 1 del presente Statuto è tenuto al pagamento della quota fissata per l'esercizio in corso, solo al termine del quale diventa operante il suo recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare anche la determinazione e l'accettazione di

altre forme di finanziamento, a titolo di proventi vari.

Art. 20 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'ADS viene deliberato dal Consiglio Direttivo, con voto unanime degli Organismi costituenti. In tal caso il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l'emolumento, e stabilisce le modalità anche in riferimento alle sopravvenienze o insussistenze patrimoniali.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Testo approvato con Verbale Consiliare del 30 Giugno 2005.